

### III - L'ASSETTO STRUTTURALE

#### 1. L'originario assetto collegiale dell'ANPA.

L'Agenzia ha assunto nel tempo due diversi assetti strutturali, presentando nella prima fase della sua esistenza, ai sensi della legge istitutiva n.61/1994, una organizzazione da Ente con propria personalità giuridica e con un proprio apparato deliberante e istituzionale.

I suoi organi nella suddetta prima fase sono stati i seguenti:

- a) Consiglio di amministrazione, nominato per tre anni con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri e composto di tre membri aventi comprovata competenza e adeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia, designati dal Ministro dell'ambiente, che eleggeva al proprio interno il Presidente dotato dei poteri di rappresentanza legale dell'Ente;
- b) Direttore, nominato per cinque anni tra persone di adeguata qualificazione scientifica con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente;
- c) Collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due supplenti, nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro.

Ai sensi dello statuto (approvato con DPCM 5 gennaio 1996) il Consiglio di amministrazione stabiliva, fra l'altro, gli indirizzi generali dell'attività dell'Agenzia, approvava il programma triennale di attività sulla base delle direttive emanate dal Ministro dell'ambiente; deliberava il bilancio preventivo, le variazioni e il conto consuntivo; approvava la relazione del Direttore sull'attività annuale e sulla verifica dei risultati conseguiti; deliberava su proposta del Direttore l'articolazione delle strutture operative; deliberava la stipula degli accordi di programma e delle convenzioni con amministrazioni

pubbliche e soggetti privati; deliberava i contratti sul trattamento giuridico ed economico del personale; deliberava, su proposta del Direttore, le nomine dei dirigenti, ecc.

Il Presidente, tra l'altro, convocava e presiedeva il Consiglio di amministrazione, sovrintendeva all'andamento generale dell'attività dell'Agenzia, adottava le deliberazioni ritenute necessarie e urgenti e le sottoponeva alla ratifica del Consiglio, redigeva una nota informativa sull'attività dell'Agenzia che trasmetteva al Ministro dell'ambiente.

Il Direttore, fra l'altro, partecipava alle sedute del Consiglio di amministrazione, dirigeva e coordinava le strutture operative dell'Agenzia e ne rispondeva al Presidente, istruiva gli atti da sottoporre all'esame e alle deliberazioni del Consiglio e curava l'esecuzione di queste ultime, predisponendo gli schemi dei bilanci e delle variazioni da sottoporre al Consiglio, redigeva la relazione annuale sull'andamento delle attività dell'Agenzia e sui risultati conseguiti.

## 2. Il successivo assetto monocratico.

Nella seconda fase - disciplinata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 sulla riforma dell'organizzazione del Governo, emanato in attuazione della delega dei cui all'art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59, nonché dalla legge 23 marzo 2001, n.93 concernente disposizioni in materia ambientale - come tutte le altre neo-istituite agenzie statali, l'ANPA è una "struttura" a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale al servizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; non è più dotata di personalità giuridica ma gode di autonomia statutaria e regolamentare nei limiti stabiliti dalla legge ed è sottoposta ai poteri di indirizzo del Ministro.

Il D.Lgs. n.300/1999 prevede altresì, al Titolo IV, Capo VIII (artt.35-40), che al nuovo *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio* siano trasferiti, tra gli altri, compiti e funzioni dei soppressi Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici (che comprendono, tra gli altri, anche i compiti e le funzioni del Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale) ed istituisce la nuova *Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici-APAT*, cui sono trasferite le attribuzioni dell'ANPA e quelle dei servizi tecnici nazionali funzionanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (l'ANPA e questi servizi vengono soppressi), ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

L'art.40 del Decreto delegato abroga esplicitamente le norme della legge n.61/1994 (artt.1-ter, 2 e 2-ter) che disciplinano, rispettivamente, gli organi, il personale dell'ANPA e le norme di regolamentazione dell'istruttoria per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive.

È evidente che la nuova collocazione dell'Agenzia nell'ambito della organizzazione ministeriale viene a mutare notevolmente il suo precedente assetto, che configurava un distinto soggetto giuridico e che ha avuto un rapporto *sui generis* con il Ministero dell'ambiente, perché caratterizzato in pratica da un limitato esercizio della vigilanza.

Gli organi della nuova struttura monocratica sono:

a) il Direttore generale, che è nominato in base alle disposizioni di cui all'art.19 del D.Lgs. n.29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, con modalità analoghe a quelle previste per il conferimento dell'incarico di Capo di dipartimento. Esso svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti da tali uffici, in attuazione degli indirizzi del ministro (artt.5 e 8 del D.lgs. 300/1999).

b) il Comitato direttivo, composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

c) il Consiglio federale, rappresentativo delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle due Agenzie per le province autonome di Trento e di Bolzano (APPA), al fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, con funzioni consultive nei confronti del Direttore generale e del Comitato direttivo.

d) il Collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e uno supplente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

e) l'Organismo preposto al controllo di gestione.

L'art.8, comma 4 del D.Lgs. 300/1999 prevede che, con regolamenti emanati ai sensi dell'art.17, comma 2 della legge n.400/1988, siano emanati gli statuti delle agenzie, che definiscono, tra l'altro, le attribuzioni del Direttore generale.

L'art.38 del D.Lgs. 300/1999, come modificato dall'art.2, comma 2 della legge 93/2001, stabilisce inoltre che lo statuto della nuova Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) preveda l'istituzione e

disciplini le funzioni, le competenze e la durata del Consiglio federale e del Comitato direttivo.

La normativa primaria di cui al D.Lgs. 300/1999 e alla legge 93/2001 prevede infatti che, nell'ambito dell'ampio disegno di delegificazione in parola, con regolamenti governativi siano formulati, fra l'altro, in conformità a una serie di principi e criteri direttivi: oltre alla definizione delle attribuzioni ai nuovi organi agenziali, dei poteri e delle responsabilità di gestione nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente; la definizione dei poteri ministeriali di vigilanza (ferma comunque l'approvazione dei programmi di attività e dei bilanci e rendiconti nonché l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere); l'individuazione degli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia e dei risultati attesi, in base ad apposita convenzione tra Ministro competente e Direttore, delle strategie circa l'organizzazione, dei procedimenti e dell'uso delle risorse; l'attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio nei limiti del fondo stanziato nello stato di previsione del competente Ministero.

A seguito della scadenza del triennio di carica (1998-2001), con dPCM in data 14.03.2001 veniva nominato il nuovo Consiglio d'amministrazione dell'Ente, che, con delibera del 21 marzo 2001, riconfermava nell'incarico il Presidente uscente.

Con dPCM del 19 luglio 2001 veniva revocata la nomina a membro del Consiglio di amministrazione del riconfermato Presidente, con contestuale decadenza anche da quest'ultima carica, a seguito della sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Milano di applicazione al medesimo della pena di anni uno di reclusione, su richiesta ex art.444 c.p.p., *"ritenuto che sono venuti meno in capo al predetto i requisiti richiesti dall'art. 2, c.1, lett. D) del decreto del Ministro dell'ambiente 22 dicembre 2000, concernente la procedura di valutazione comparativa per soli titoli per la selezione di esperti qualificati idonei allo svolgimento delle funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'ANPA"* e che *"il comportamento tenuto....., per il quale è intervenuta la sentenza del Tribunale di Milano, è incompatibile con le*

*funzioni attribuite....., nonché con il necessario rapporto di fiducia connaturato alla carica rivestita”.*

Con successivo dPCM in data 26 luglio 2001 veniva altresì revocato il Consiglio d'amministrazione, atteso che nel frattempo ne era venuta meno la collegialità per le dimissioni rassegnate da uno dei Consiglieri d'amministrazione, e ritenuto di non dover disporre la ricostituzione di detto Consiglio perché l'art. 38 del D.Lgs n.300/1999 e la legge n.93/2001 prevedono l'istituzione della nuova Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), il cui schema di statuto, all'esame dei competenti organi di controllo, non contempla tra gli organi dell'Agenzia il Consiglio di amministrazione. Lo stesso decreto, inoltre – ritenuta altresì la necessità di garantire il funzionamento dell'ANPA sino alla cessazione dall'incarico dei relativi organi, che l'art 2, c.3, della legge n.93/2001 fissa alla data di emanazione dello statuto dell'APAT, e comunque non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della stessa legge (e cioè il 18 ottobre 2001) – disponeva la nomina di un Commissario governativo, conferendo ad esso sia i poteri del Consiglio d'amministrazione che quelli del Presidente.

Con altro dPCM in pari data 26 luglio 2001 si provvedeva a nominare Direttore dell'Agenzia il Consigliere dimissionario (poiché il precedente Direttore aveva assunto altro incarico) sino all'entrata in vigore dello statuto dell'APAT.

Il Ministro dell'ambiente rappresentava, con lettera del 3 agosto 2001, al Commissario governativo che il nuovo statuto dell'APAT sarebbe stato reso operativo presumibilmente dal 1° gennaio 2002 e che pertanto il 31 dicembre 2001 diveniva la data limite per la gestione dell'ANPA, da intendersi limitata all'ordinaria amministrazione.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in date 20 e 30 novembre 2001 venivano reiterate, per consentire in via urgente e necessitata il funzionamento dell'Agenzia, le nomine del Commissario e, rispettivamente, del Direttore – scadute il 18 ottobre 2001 – sino alla ricostituzione degli organi previsti dall'emanando statuto dell'APAT, e comunque non oltre il 28 febbraio 2001.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Dipartimento per lo sviluppo sostenibile – Direzione per le politiche del personale e gli AA.GG.) ha comunicato anche al Magistrato delegato al controllo ex art. 12, con nota n.5582/BC.2 del 4 marzo 2002 che, in applicazione della legge n.444/1994, i mandati del Commissario e del Direttore dell'ANPA sono da intendere prorogati per 45 giorni, che scadranno il 14 aprile 2002.

#### IV – INCERTEZZE E ANTINOMIE DEL QUADRO NORMATIVO

##### 1. Il Ministero dell'ambiente e l'Organo-Ente.

L'esigenza di non apportare mutamenti radicali nell'assetto generale dell'Amministrazione dello Stato, storicamente articolata in Dicasteri, ha *ab initio* escluso la possibilità alternativa di configurare - sull'esempio degli ordinamenti stranieri sopra richiamati - un'unica amministrazione di tipo agenziale per il settore dell'ambiente collegata con l'Ufficio di gabinetto del Ministro. D'altra parte, la natura prevalentemente amministrativa e burocratica propria di ogni struttura ministeriale, sia pure caratterizzata da una articolazione non pletorica, non avrebbe consentito l'espletamento dei numerosi e complessi compiti, da affidare necessariamente ad un apparato tecnico-scientifico.

La legge istitutiva dell'ANPA aveva inteso conciliare queste esigenze, che riguardavano il collegamento di due strutture (quella ministeriale e quella agenziale) - entrambe riflettenti, in definitiva, compiti propri dello Stato - prescindendo ovviamente dal più antico e superato modello "Stato-Aziende autonome" e movendo, piuttosto, nella direzione propria del modello amministrativo degli anni '60 e '70 (quello della c.d. "*amministrazione per enti*"), che affiancava alle strutture ministeriali - dotate dei poteri politici di indirizzo e vigilanza nonché della contestuale facoltà di finanziamento primario - una serie di enti di tipo ausiliario o strumentale, spesso di incerta definizione, dotati di soggettività distinta da quella dello Stato e di forme diversificate di autonomia.

Corollario di tale sistematica istituzionale è stato, nella disciplina tracciata dalla prima normativa sull'ANPA, l'affidamento alla struttura ministeriale dei principali *input*, a cominciare dalla compiuta attuazione della struttura operativa dell'Agenzia. Il che ha inevitabilmente causato una serie di condizionamenti, determinando i primi gravi ritardi registrati nella costituzione degli organi, nell'approntamento dei regolamenti e dello stesso statuto.



## 2. Vigilanza e controllo ministeriale.

Poco chiara e non coordinata è apparsa poi la disciplina in materia di vigilanza e controlli e ministeriali sulla gestione e sugli atti dell'ANPA tracciata dall'art.2, commi 3 e 4 del regolamento di organizzazione di cui al DPR n.335/1997, in relazione a quanto statuito dall'art.12, comma 1, dello stesso decreto<sup>3</sup>.

Ora, se l'obbligo di comunicare al Ministero ogni atto adottato dal Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia (e quindi non solo quelli deliberativi) si rivelava strumentale all'esercizio della "vigilanza", va evidenziato che la norma in esame indicava la vera e propria attività di "controllo" per i soli atti "deliberativi nei casi previsti", senza peraltro fornire alcuna specificazione di tali casi, ma richiamando solo, in ordine ad essi, l'applicabilità del procedimento di cui all'art.29 della legge n.70/1975, che prevede una specifica "approvazione" solo per alcune delibere.<sup>4</sup>

Sia la legge istitutiva 21 gennaio 1994, n.61 (art. 1-ter, comma 1) che lo statuto approvato con dPCM 5 gennaio 1996 (art.1) hanno attribuito all'ANPA la personalità giuridica e l'hanno sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente, non riconoscendole tuttavia quella piena *autonomia amministrativa* propria dei più importanti *enti pubblici c.d. strumentali o ausiliari*, intesa come *potere di autodeterminazione della propria attività nel quadro delle finalità assegnate dalla legge*, in base al quale i poteri di indirizzo e di vigilanza dell'Autorità ministeriale fanno salvo in ogni caso un ambito di propria decisionalità a contenuto variamente discrezionale circa le modalità e i tempi di attuazione della normativa e degli stessi indirizzi dettati dall'autorità ministeriale.

<sup>3</sup> Se quest'ultima disposizione regolamentare, intitolata "Finanza e contabilità" prevede che "si applicano all'ANPA le disposizioni per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli pubblici di cui al DPR n.696/1979", permangono incertezze circa l'individuazione delle delibere sulle quali il controllo delle Amministrazioni vigilanti va esercitato con la formale <<approvazione>>.

<sup>4</sup> Detto articolo prevede, fra l'altro, l'invio per l'approvazione al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro delle delibere di adozione o modifica del regolamento organico, di definizione o modifica della consistenza organica di ciascuna qualifica e del numero dei

Per la vasta categoria, invece, costituita dagli Enti-Organismi dotati di personalità giuridica e di autonomia di bilancio e di gestione, quale si configurava inizialmente l'ANPA, l'esercizio della vigilanza non escludeva una serie di facoltà tradizionali di alta supervisione, indirizzo e guida sull'andamento generale e sulla gestione dell'Ente vigilato.

Nei primi anni tale vigilanza - cui non sarebbe stato di alcun ostacolo l'esistenza della personalità giuridica dell'Agenzia, così come non lo è mai stato per tutti gli altri Enti pubblici ausiliari - è stata molto relativa.

Il rapporto tra i Ministeri e le agenzie istituite con D.Lgs. n.300/1999 è oggi del tutto diverso e presenta particolari peculiarità, poiché l'ambito dell'autonomia di un soggetto definito semplicemente "struttura" è molto ristretto e si riduce all'autonomia di bilancio e di gestione, mentre le facoltà decisionali di natura amministrativa - a parte alcune attribuzioni esclusive d'ordine operativo - appaiono notevolmente limitate dai penetranti poteri di direttiva e di controllo del competente Ministero.

---

dirigenti nonché quelle di aumento o modifica degli stanziamenti relativi a spese generali e di personale.

**V - L'ASSETTO FUNZIONALE**

Sulla scorta della legge istitutiva (art.1) le funzioni dell'ANPA hanno riguardato attività tecnico-scientifiche in tutti i settori della tutela ambientale, attività di consulenza e supporto al Ministero dell'ambiente, attività di collaborazione con Organismi europei e internazionali, attività ispettiva e certificativa nonché l'esercizio in proprio dei controlli e del monitoraggio sullo stato dell'ambiente e per quanto attiene al rischio nucleare e radiologico.

Tali compiti non erano previsti direttamente in capo all'Agenzia, ma erano indicati in una sorta di proemio, contrassegnato dalle cifre 01, 02, 03, che precede il vero e proprio articolato, quali attività tecnico-scientifiche spettanti allo Stato e agli altri enti territoriali (regioni e province). D'altronde il titolo della legge 61/1994 recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente", mentre palesava l'esigenza di un sollecito approntamento della normativa (la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente risaliva all'8 luglio 1986) rivela incertezza e travaglio sui contenuti di quest'ultima.

## VI – ATTIVITÀ E REALIZZAZIONI NEL QUADRIENNIO DI RIFERIMENTO

### ANNO 1997

Quest'anno ha visto il consolidamento dell'Agenzia sia sotto il profilo istituzionale che sotto quello funzionale relativo alla pianificazione e svolgimento delle attività tecnico-scientifiche.

È stato emanato il Regolamento governativo di organizzazione (dPR 4 giugno 1997, n.335) e sono stati resi operativi tutti gli organi agenziali. Il sistema nazionale delle Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA) ha registrato l'istituzione di quelle per la Basilicata e le Marche, così portandone il numero a 8, oltre le due Agenzie per le province autonome di Trento e di Bolzano (APPA).

L'avvenuto completamento, nel precedente anno 1996, delle attività propedeutiche alla realizzazione del "*Sistema nazionale di osservazione ed informazione in campo ambientale*" (SINA) ne ha consentito il trasferimento all'ANPA con l'art.8 del Regolamento di organizzazione di cui al citato dPR n.335/1997. È stato progettato e realizzato il modulo centrale ANPA del sistema di osservazione ed informazione con l'allestimento delle piattaforme *software* ed *hardware*, indispensabili per il collegamento informatico con la rete di osservazione comunitaria (EIONET), con il Ministero dell'ambiente e con le ARPA che fossero a tal fine già attrezzate.

Secondo gli orientamenti espressi dal Ministro dell'ambiente in sede di Agenzia europea dell'ambiente (AEA), è stata trasferita presso l'ANPA anche la funzione di interfaccia tra i sistemi conoscitivi europeo e italiano.

È stata elaborata la prima versione di un documento di base per la progettazione e successiva realizzazione dei controlli ambientali ai fini della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Il Ministro dell'ambiente ha approvato il regolamento interno del Comitato per l'ECOLABEL e l'ECOAUDIT, che ha sede presso l'Agenzia e si avvale del suo supporto tecnico. Il Comitato è suddiviso in "Sezione ECOLABEL Italia" e "Sezione EMAS Italia", le quali hanno adottato le procedure operative per ottenere la *certificazione europea di eco-qualità dei*

*prodotti*, per l'accreditamento dei verificatori ambientali e per la registrazione dei siti. A fine anno si è registrato l'accreditamento EMAS del primo sito nazionale.

In materia di gestione dei rifiuti è iniziata, con l'emanazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. decreto RONCHI), la fase di riordino di tutta la relativa normativa nazionale, che ha visto particolarmente impegnata l'ANPA anche con l'avvio di uno studio di fattibilità per la realizzazione del catasto dei rifiuti nell'ambito del *polo SINA* e con la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro, coordinato dalla stessa Agenzia e costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di Unioncamere e dalle associazioni di categoria interessate.

Su richiesta del Ministro dell'ambiente si è proceduto ad un adeguamento del "*modello unico di dichiarazione ambientale*" (MUD) che tenesse conto delle indicazioni comunitarie, da utilizzare per le denunce 1998, a cura di un gruppo di lavoro coordinato dall'ANPA.

Nel campo del monitoraggio e controllo dell'inquinamento acustico è stato realizzato il "*Laboratorio metrologico per le grandezze acustiche*" che, dopo la verifica e l'accreditamento da parte dell'<<Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris>>, consentirà all'ANPA una funzione di riferimento nazionale a vantaggio di diversi operatori. È stato inoltre costituito un gruppo di lavoro ANPA-ARPA quale "osservatorio permanente" sulle problematiche dell'inquinamento da rumore e sullo stato di attuazione a livello nazionale della normativa di settore, che ha consentito la pubblicazione del documento "*Linee guide per la redazione dei piani comunali di risanamento acustico*" ad uso degli assessorati all'ambiente quale supporto dell'attività legislativa regionale.

In materia di sicurezza nucleare e radioprotezione l'Agenzia ha proseguito nell'espletamento dei compiti ad essa assegnati dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n.230, organizzando altresì la Conferenza sui rifiuti radioattivi nel mese di novembre.

## ANNO 1998

Il nuovo Consiglio d'amministrazione, nominato nel febbraio 1998, ha promosso l'attuazione di un vasto piano per definire la struttura organizzativa dell'Agenzia prevista dal Regolamento, secondo una "macrostruttura" (suddivisa in dipartimenti), deliberata nel giugno 1998, ed una "microstruttura" (articolazione in settori, laboratori e uffici) che diverrà definitiva nei primi mesi del 1999.

Il Sistema delle Agenzie regionali ambientali si è arricchito di altri cinque Enti (Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Campania, Abruzzo e Lazio) facendo ascenderne il numero a 15.

E' stato approntato lo schema di decreto ministeriale circa le migliori tecnologie disponibili da applicare agli impianti industriali che insistono sulla laguna di Venezia, previa costituzione all'uopo di una *task-force* giovandosi anche di esperti del mondo accademico, dell'ARPA del Veneto e dell'Istituto Superiore di Sanità. E' stato avviato un progetto per la redazione delle linee guida al fine della limitazione dell'inquinamento nei principali settori produttivi nazionali, in ottemperanza della direttiva comunitaria 61/96/CE, nota come direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

Sul fronte dei rifiuti l'Agenzia ha predisposto un unico schema di decreto circa la maggior parte delle norme tecniche previste dal D.Lgs. n.22/1997 e steso l'articolato del decreto che regola la bonifica dei siti inquinati.

L'Agenzia è stata poi impegnata a fornire supporto tecnico ai Commissari di governo nominati in alcune regioni nell'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

La mancanza, a livello nazionale, di un sistema tecnico circa la valutazione del danno ambientale ha impegnato l'ANPA, su specifiche richieste del Ministero vigilante, a svolgere attività progettuale e immediatamente operativa, considerata la disorganica e frammentaria attuazione - oltremodo complessa e lenta nel tempo - del risarcimento dovuto allo Stato negli oltre 40.000 procedimenti giudiziari per illecito ambientale ex art.18 della legge n.349/1986 avviati a far tempo dal 1986. Nel corso del 1998 l'ANPA ha realizzato uno studio comparato dei sistemi giuridici di

riparazione del danno e degli orientamenti giurisprudenziali nazionale, europeo ed internazionale. Inoltre sono stati operati interventi a supporto dell'Avvocatura dello Stato e circa la valutazione del danno da contaminazione di DDT nell'area del lago Maggiore.

L'ANPA e l'ARPA del Veneto hanno condotto un'indagine radiologica finalizzata ad una prima valutazione dell'impatto ambientale della discarica di fosfogessi in località Passo a Campalto.

L'Agenzia ha adempiuto agli obblighi di controllo e vigilanza tecnica in ambito nucleare sanciti dalla vigente legislazione, ed in particolare dal D.Lgs. 230/1995, portando a termine la realizzazione di una prima rete di monitoraggio automatico della radioattività nell'aria, composta da tre stazioni opportunamente localizzate a Tarvisio (Udine), Monte S. Angelo (Foggia) e Capo Caccia (Sassari), quale elemento di difesa contro le conseguenze di incidenti nucleari transfrontalieri.

Infine l'Agenzia si è adeguata, con le richieste garanzie di tipo logistico e procedurale, a gestire documentazione soggetta al "segreto di Stato".

#### ANNO 1999

L'ANPA ha completato il processo di riassetto, in conformità del relativo Regolamento di organizzazione, con la nomina dell'intero gruppo dirigente e l'assegnazione dei relativi incarichi.

Il Sistema delle Agenzie regionali ambientali è giunto al complessivo numero di 17, comprese le due Agenzie per le province autonome di Trento e Bolzano (APPA). Il c.d. "Sistema ANPA-ARPA" si presenta, nonostante i cennati limiti, come il primo esempio di sistema federativo esistente nell'ordinamento. Detto sistema, c.d. "a rete", opera giovandosi del Sistema nazionale informativo ambientale (SINA) attraverso gruppi tecnici di lavoro e cooperazione tecnico-scientifica. La supervisione è affidata al Consiglio nazionale dei Direttori e dei Presidenti di ANPA/ARPA/APPA e nasce da un accordo volontario. Attraverso l'ANPA, infine, il Sistema agenziale è collegato

con L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e con le altre agenzie internazionali.

Nel corso del 1999 tale progetto ha comportato l'approntamento di assistenza e di supporto alle regioni e agli organi delle ARPA meridionali in corso di costituzione, collegando un'ARPA già operativa e la regione o l'ARPA non ancora funzionante mediante il c.d. "gemellaggio", al fine di fornire ogni forma di assistenza tecnica necessaria (materiale normativo, tecnico-scientifico, procedure, modelli contabili ecc.).

Lo sviluppo del c.d. *"Sistema conoscitivo nazionale e dei controlli ambientali"* è avvenuto, nel 1999, grazie all'attività di sei Centri tematici nazionali (CTN), destinati ad alimentare la base conoscitiva nelle sei aree tematiche prioritarie relative all'*acqua*, all'*aria*, al *suolo*, ai *rifiuti*, agli *agenti fisici* e alla *conservazione della natura*.

In ambito nucleare, poi, l'ANPA ha operato quale autorità nazionale per la sicurezza e radioprotezione, con attribuzioni a tutto campo, che adempie tutti i compiti di protezione ambientale e di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori ex D.Lgs. n.230/1995. Si ricordano il *"Progetto speciale rifiuti radioattivi"* e l'azione per il potenziamento del sistema di monitoraggio della radioattività in aria nell'ambito delle *"Predisposizioni per le emergenze nucleari"*.

Una prima verifica sul campo dell'intervento congiunto ANPA-ARPA si è avuto in materia di *rischio naturale*, in occasione dell'evento catastrofico di Cervinara-Valle Caudina del dicembre 1999, che ha visto la stretta collaborazione tra ANPA e ARPA Campania.

L'Agenzia è stata particolarmente impegnata, nel campo del *controllo del rischio tecnologico*, per l'attività ispettiva ex DM 5 novembre 1997. Inoltre in quello delle attività su *atmosfera e clima*, in attuazione della direttiva europea 92/72 relativa all'ozono e della decisione europea 97/101; nella valutazione del *ruolo delle foreste sui cambiamenti climatici e delle ulteriori possibilità per l'Italia di ottimizzare il rendimento dell'energia elettrica*: tutti argomenti inerenti il Protocollo di Kioto.